

Al Pro-Rettore per il Polo Scientifico e Didattico di Terni
Al Direttore Amministrativo
Ai Dirigenti delle Ripartizioni
Ai Direttori dei Dipartimenti, Centri, Biblioteche
e altre Strutture dotate di autonomia finanziaria

LORO SEDE

*Prot.Uscita del 12/09/2008
nr. 0047441*

Oggetto: Appalti di lavori, servizi e forniture. Documento di valutazione dei rischi di interferenza di cui all'art. 26 del D.L.vo n. 81/2008.

L'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativo ai contratti d'appalto o contratti d'opera per l'affidamento di lavori che debbono essere eseguiti, da imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, prevede per il datore di lavoro committente l'obbligo della elaborazione di un documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), da allegare al contratto di appalto o d'opera, in cui sono indicate le misure adottate per eliminare le interferenze tra le concomitanti attività (quella del datore di lavoro e quella del soggetto appaltatore ad eccezione dei rischi specifici propri) svolte nello stesso ambiente di lavoro.

In pratica ciò significa che, in caso di affidamento di lavori, ma anche di servizi o forniture che debbono essere eseguiti all'interno degli edifici, si dovrà valutare il rischio derivante dalle diverse attività lavorative, quelle universitarie, nel caso di specie, e quelle del soggetto appaltatore, che si svolgono nel medesimo contesto ambientale e indicare le misure adottate per eliminare i rischi derivanti dalla loro interferenza. Con esclusione quindi dei rischi specifici correlati alle singole attività la cui valutazione è effettuata, in altra sede, dai rispettivi Datori di Lavoro.

Per quanto riguarda la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;

- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Si segnala che in caso di interferenza fra le attività (didattiche o di ricerca) della Struttura universitaria e quelle da affidare dovranno essere stimati anche eventuali costi per la sicurezza del lavoro da indicare, a pena di nullità, nel contratto d'appalto.

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7 comma 1 del DPR n.222/2003 inserite nel D.U.V.R.I. ed in particolare :

- a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato.

I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

Fatta questa doverosa premessa si comunica che per l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi di interferenza, previsto dall'art. 26 del D.L.vo n. 81/2008 e, conseguentemente, per effettuare una stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro da indicare nei contratti d'appalto le

Strutture in indirizzo potranno avvalersi della collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo.

A tale proposito si fa presente che per poter consentire un concreto esame delle varie situazioni che si possono prospettare, abbreviandone i tempi, le Strutture richiedenti dovranno far pervenire al Servizio di Prevenzione e Protezione una relazione, redatta secondo il modello allegato (All. 1) a firma del Responsabile della Struttura contenente:

- la descrizione dettagliata dell'attività che si intende affidare (corredata dal capitolato tecnico se presente);
- l'individuazione precisa dei luoghi (locale/i, piano, edificio, indirizzo) dove il servizio sarà espletato o la fornitura eseguita e descrizione del contesto (locali e/o aree universitarie circostanti) in cui detti luoghi sono inseriti;
- la segnalazione della presenza nei suddetti luoghi e/o nel suddetto contesto, di rischi specifici correlati ad attività universitarie didattiche e di ricerca (agenti chimici, agenti biologici, agenti fisici, radiazioni ionizzanti, campi elettromagnetici, amianto) che possono essere trasferiti a soggetti terzi;
- l'indicazione degli orari di espletamento del servizio o di esecuzione della fornitura segnalando, in particolare, orari parzialmente o totalmente non coincidenti con quello ordinario di servizio dell'Università;
- la segnalazione della necessità di attuare eventuali procedure di sicurezza onde evitare interferenze fra l'attività che si intende affidare e quella universitaria di ricerca e didattica che viene svolta nei luoghi o nel contesto in cui gli stessi sono inseriti.
- ogni altra indicazione utile ad individuare le misure idonee ad eliminare e, ove ciò non sia possibile, a ridurre i rischi di interferenza fra l'attività che si intende affidare e quella universitaria di ricerca e didattica che viene svolta nei luoghi o nel contesto in cui gli stessi sono inseriti.

Per opportuna informazione si segnala che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Determinazione n. 3/2008, il cui testo è consultabile alla pagina web <http://massimario.avcp.it/cgi-bin/showdoc.pl?id=3347> ritiene possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza, per gli appalti di seguito riportati:

- a. la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;*
- b. i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;*
- c. i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.*

In relazione agli appalti di cui al precedente punto a. è tuttavia da ritenersi necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. nel caso di forniture da eseguirsi in luoghi con rischio specifico (ad es. laboratori che possono trasferire rischi a terzi; scantinati e/o cunicoli non areati; coperture; terrazzi non protetti).

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione le SS.LL. possono rivolgersi al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo (tel. 075585.2036 – fax 075585.2279 – e.mail spppg@unipg.it).

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Dott. Ing. Fabio PISCINI
f.to Dott. Ing. Fabio PISCINI

Il Delegato del Rettore per la Sicurezza

Prof. Fausto ELISEI
f.to Prof. Fausto ELISEI